

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

					Piceno Maceratese " sud Ascoli P.	
Molise	331	136	2	Legge osservata dal Governo e non riproposta	Unico	
Piemonte	4.289	1.209	8	Legge approvata e pubblicata (Legge regionale 20/1/1997 n.13)	Novarese Biellese-Casalese Torinese Cuneese Astigiano Alessandrino	costituito
Puglia	4.083	258	5	Legge osservata dal Governo e non riproposta	Unico	
Sardegna	1.661	377	4	Legge approvata e pubblicata (Legge regionale 17/10/1997 n.29)	Unico	
Sicilia	5.108	390	9			
Toscana	3.523	287	10	Legge approvata e pubblicata (Legge regionale 21/3/1995 n.81)	Toscana nord Basso Valdarno Medio Valdarno Alto Valdarno Toscana costa Ombrone	costituito costituito costituito costituito costituito
Umbria	826	92	2	Legge approvata e pubblicata (Legge regionale 5/12/1997 n.43)	ATO N.1 ATO N.2 ATO N.3	
Valle d'Aosta	119	74	1	Legge osservata dal Governo e non riproposta	Unico	
Veneto	4.433	580	7	Legge approvata e pubblicata (Legge regionale 17/10/1997 n.29)	Altoveneto Veneto orientale Laguna di Venezia Brenta Bacchiglione Polesine Veronese Valle del Chiampo	
Trentino Alto Adige	923	339	2			

PAGINA BIANCA

3. Problematiche nazionali e proposte di modifica normativa.

3.1. Poichè, come messo in evidenza in altri paragrafi, pesano notevolmente sullo stato di attuazione della legge alcune imprecisioni, manchevolezze, disattenzioni e anche lacune di carattere normativo, il Comitato, fin dalle relazioni per gli anni decorsi, ha ritenuto di suggerire alcune modifiche alle norme di livello nazionale sia legislative sia regolamentari.

Si considera peraltro opportuno in questo sottoparagrafo e nel successivo riassumerle brevemente, dando ovviamente maggiore spazio a quelle non adeguatamente sviluppate in precedenza.

Per quanto attiene alle modifiche ed integrazioni di valenza legislativa, i punti sui quali è necessario richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sono i seguenti:

A) Il problema della salvaguardia delle gestioni esistenti va affrontato nella linea tracciata dall'art. 9, co. 4, della legge 36/94, con l'introduzione del correttivo della temporaneità dell'istituto, almeno nel caso in cui queste gestioni coprano tutto o gran parte del territorio dell'ambito, per evitare che difficoltà di carattere «pratico» impediscano la realizzazione dei piani di ambito.

Si potrebbe peraltro prevedere che al termine del periodo di salvaguardia (5 anni), qualora non si sia trovato il modo di unificare le gestioni, si faccia luogo obbligatoriamente ad una gara ad evidenza pubblica ai sensi del d. lgs. 158/95.

Correlativa a tale problema è la necessità di porre una norma di interpretazione autentica dall'art. 10, con la quale si certifichi che tutte le concessioni avvenute, anche come rinnovo, dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 decadono al momento dell'affidamento del servizio idrico integrato ai nuovi gestori, anche se allo stesso risultato può pervenirsi attraverso l'applicazione dei normali criteri ermeneutici.

B) L'attività regolamentare e di normazione attuativa deve essere ricondotta, per evitare procedure anomale e defadiganti, a un processo unitario da porre in essere - anche in tempi diversi - ai sensi dell'art. 17, della legge 23.8.1998 n. 400; questa

proposta potrebbe peraltro essere superata qualora si facesse luogo all'istituzione dell'autorità di cui al successivo punto C.

C) Poichè da più parti viene richiesta l'istituzione, nel settore dell'acqua, di una autorità di regolazione soprattutto in considerazione delle difficoltà legate alla dinamica contrattuale di convenzioni di gestione della durata anche trentennale, si potrebbe porre allo studio una disposizione che la preveda nell'ambito della legge 14.11.1995 n. 481, in sostituzione dell'attuale Comitato di vigilanza che non ha compiti di regolazione in senso proprio.

Sarebbe peraltro opportuno, per evitare soluzioni di continuità, prevedere per un periodo transitorio (fino all'effettivo funzionamento di tutti gli Ambiti territoriali ottimali o all'effettiva entrata in vigore dell'autorità) l'attribuzione al Comitato stesso nella presente composizione di funzioni ulteriori per renderne più incisiva l'attività, con richiamo proprio alle norme della stessa legge n. 481.

D) Allo scopo di evitare che l'utente del servizio idrico paghi i costi di investimento due volte, deve modificarsi l'art. 5 della legge 28.1.1977 n. 10 in modo che dalle tabelle parametriche sia espunta la quota afferente alle opere di urbanizzazione a tale servizio connesse.

E) Appare poi indispensabile un esplicito raccordo legislativamente sancito tra le norme contenute nella legge n. 36 e la recente disciplina delle associazioni di utenti e consumatori (legge 30.7.1998 n. 281), anche per tentare un recupero di indispensabili strumenti operativi in quelle Regioni che non hanno prestato sufficiente attenzione al problema o non l'hanno prestata affatto. Per la verità il raccordo potrebbe anche essere costituito da un unico articolo che stabilisca da un lato che le funzioni di cooperazione, previste dall'art. 21, co. 5, della legge n. 36 in materia di programmi di attività e di iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, siano espletate - in assenza di determinazioni regionali - dalle associazioni costituite a livello locale ai sensi della stessa legge n. 281 e dall'altro delinea una procedura essenziale per l'espletamento di dette funzioni.

F) Nelle ultime relazioni al Parlamento si è avuto modo di sottolineare l'esigenza di apportare opportune modifiche al capo IV della legge n. 36 con il conseguente riordino della miriade di disposizioni che riguardano gli usi delle acque diversi da quello civile.

Poichè nessuno ha raccolto l'appello, si ritiene di poter suggerire di partire da appropriate modifiche al regime delle concessioni di derivazioni d'acqua per dare finalmente concreta attuazione ai principi fondamentali contenuti negli artt. 1 e 2 della legge n. 36.

In particolare va stabilito che:

- a) tutte le concessioni da chiunque a chiunque assentite, comprese quelle già in essere, non possono superare una durata limitata (si può stabilire la massima già legislativamente, e legare quelle intermedie alla complessità delle opere e quindi alla durata dell'ammortamento del capitale investito);
- b) le concessioni relative agli usi civili non possono essere assentite o rinnovate se non a capo a gestori del servizio idrico integrato, con l'esplicita previsione per quelle presenti o future della decadenza per chi non gestisce servizi di acquedotto (si eviterebbero così speculazioni su un bene pubblico);
- c) le concessioni per altri usi debbono essere tutte revisionate con eventuale riduzione della portata in funzione dello specifico uso indicato nella richiesta;
- d) le concessioni per usi plurimi che comprendano anche quello civile, sono assoggettate alla disciplina sub b (possono prevedersi anche forme consortili di gestione della concessione alla quale partecipi obbligatoriamente l'autorità d'ambito il gestore del servizio idrico integrato).

Non può peraltro escludersi che esistano altri mezzi di regolamentazione per assicurare un rispetto dei citati principi fondamentali, ma la ricerca di più brillanti soluzioni non deve ritardare l'adozione di misure ormai indilazionabili per l'attuazione della riforma voluta dalla legge n. 36.

3.2. Le modifiche alle norme regolamentari, salvo i problemi di coordinamento posti dalla legge n. 59/1997, potrebbero per il momento limitarsi ad un'incisiva revisione del DPCM 4.3.1996 attuativo dell'art. 4 della legge n. 36.

Le critiche rivolte all'impostazione del decreto suindicato fin dal momento della sua entrata in vigore, riguardano soprattutto il paragrafo 7 che avrebbe dovuto contenere i criteri per la gestione del servizio idrico integrato in applicazione della lettera f dell'art. 4 citato. In realtà detto paragrafo contiene indicazioni di carattere così generale e senza i connotati di una disciplina normativa che appare di assai scarsa utilità, quando invece sarebbe stato e sarebbe necessario emanare norme puntuali volte a delineare uno o più percorsi da seguire per una corretta gestione del servizio.

Non può peraltro non sottolinearsi come i rilievi suaccennati non abbiano un valore meramente formale o di estetica normativa, ma riguardino problemi di vitale importanza per l'attuazione della riforma, tant'è che proprio le lacune dei criteri, unite alla scarsa fantasia ed incisività poste dalle Regioni nella formulazione della propria legislazione, costituiscono un serio ostacolo all'entrata in funzione degli Ambiti e successivi loro adempimenti.

Si ritiene pertanto, anche alla luce delle esperienze derivanti dalla legislazione regionale in vigore o in itinere, di porre mano a una sua sostanziale modifica, senza peraltro dimenticare i collegamenti con gli altri paragrafi del decreto in argomento.

Il primo punto sul quale intervenire riguarda l'individuazione di criteri che garantiscano in un tempo prestabilito il superamento della frammentazione delle gestioni che rappresenta uno dei principi fondamentali della legge n. 36 obiettivato nell'art. 8, co. 1, lett. b.

Detto principio va posto in relazione con la successiva lett. c (conseguimento di adeguate dimensioni gestionali) e con il problema della salvaguardia delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 9, co. 4, cui pure si è accennato per le modifiche di carattere legislativo.

Nel contempo possono ipotizzarsi meccanismi che consentono il coinvolgimento nell'attuazione del piano d'ambito anche delle gestioni salvaguardate fino alla scadenza delle relative concessioni in forza dell'art. 10, co. 3.

La chiave per poter ridurre il sistema a forme di razionale coerenza sembra essere il co. 2 dello stesso art. 10, in base al quale può essere deliberato lo scioglimento delle aziende, enti o consorzi pubblici che confluiscono quindi nel nuovo soggetto gestore «secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione».

I criteri quindi che lo Stato deve fissare, ai sensi della lettera f dell'art. 4 citato, riguardano proprio i «paletti» entro cui le Regioni possono muoversi nel formulare ed approvare lo schema di convenzione-tipo, secondo quanto previsto dall'art. 11.

In funzione del quadro normativo, il decreto dovrebbe essere integrato con la disciplina dei seguenti elementi:

- A) La dimensione minima dell'ambito territoriale ottimale, qualora non coincida (in linea di massima) con il territorio della Provincia;
- B) L'organo (singolo ente locale, assemblea con deleghe ecc.) cui spetta esercitare il potere di scioglimento dei vari soggetti gestori, ai sensi del citato art. 10 co. 2;
- C) Il termine anche differenziato entro il quale detti soggetti confluiscono nel nuovo gestore;
- D) Il metodo e i parametri di comparazione tra funzionalità del soggetto da salvaguardare e funzionalità complessiva dell'ambito;
- E) Il ruolo del coordinatore previsto dall'art. 9 co. 4;
- F) I sistemi per favorire l'integrazione nell'ambito, attraverso la tariffa normalizzata e l'attuazione del piano, dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 10, co. 3.

Ferma restando la possibilità di approfondire ulteriormente, in chiave operativa, i temi connessi ai criteri previsti dalla lett. f, va sottolineato come sarebbe opportuno porre mano anche alla revisione dei criteri di cui alla lett. g, sia per quanto riguarda la formulazione dei livelli minimi del servizio da coordinare con la disciplina della carta del servizio idrico integrato in corso di approvazione presso la Presidenza del Consiglio, sia soprattutto in funzione della necessità di avere una disciplina unitaria,

ora non certo sufficientemente chiara e sicuramente scoordinata, della gestione dei servizi per usi diversi da quello potabile.

4. Il problema del recepimento delle direttive comunitarie in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Le direttive emanate dalla comunità europea in materia di acqua, a partire dalla 73/404 per arrivare alla recentissima 98/83, hanno come fini ultimi la tutela dell'ambiente e della salute umana; naturalmente e opportunamente tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'individuazione di normative tendenti a minimizzare l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente, e in particolare a evitare che da tale impatto possano nascere rischi o pericoli per la salute umana.

Nonostante la lampante correttezza e l'indiscutibile utilità di normative siffatte, sulle quali torneremo più avanti, la «renitenza» italiana a recepirne il disposto emerse da subito, se è vero come è vero che la citata direttiva 73/404 fu recepita solo dieci anni dopo col D. Lgs. del 26 aprile 1983 n. 136. E l'atteggiamento di malcelato distacco e disinteresse palesato dagli organi competenti nei confronti delle indicazioni comunitarie si è ripetuto per ogni direttiva successiva, fino ad arrivare ai diciannove anni di ritardo per il recepimento della 73/405, avvenuto nel 1992, e con l'attuale, travagliatissima situazione di crisi determinata dal contenzioso e dalle polemiche in corso per il tuttora mancato recepimento della 91/271.

Mentre si rimanda alla parte analitica (All.6) per un quadro particolareggiato della normativa e dei singoli atti che la compongono, appare però opportuno svolgere qualche considerazione più approfondita sull'argomento, alla quale non si può dar mano se non ci si rende conto dell'estrema complicazione normativa che caratterizza l'ordinamento nella parte ambientale. E tale complicazione, si badi bene, è assai più elevata di quella già notevole che caratterizza il nostro ordinamento nel suo complesso.

Il sovrapporsi di norme a contenuto analogo, tra di loro spesso contraddittorie; la stratificazione di norme di diverso valore e origine; l'incertezza derivante dalla regola mancata abrogazione esplicita delle norme novate dalle successive; i dubbi frequenti sulle competenze e sulla titolarità dei poteri; i cambiamenti repentini e drastici di norme anche introdotte di recente, costituiscono la regola quando si va ad analizzare la normativa

ambientale italiana. Poiché alla materia si sono dedicate valide e talvolta validissime intelligenze giuridiche, può addirittura nascere il sospetto che un intrico inestricabile come quello esistente debba essere frutto di volontà e non del caso: sta di certo che nell'incertezza sulla normativa da applicare prospera l'arbitrio dell'Amministrazione pubblica, con grave pregiudizio non solo per la certezza del diritto, ma anche per la correttezza e la regolarità delle attività degli operatori di settore.

Tutto questo è, evidentemente, tanto più grave quando oggetto dell'ordinamento siano materie ricomprese in un contesto che viene gestito – o che si tenta di far gestire – come servizio pubblico a rete: ne sono infatti minati i requisiti di certezza e stabilità della normativa che costituiscono la premessa necessaria per la corretta gestione di tale tipo di servizio. Da ciò consegue direttamente che una semplificazione e una razionalizzazione della normativa sulle acque sarebbe la miglior premessa al processo di industrializzazione del sistema, che è in corso e che incontra sulla sua strada grandi ostacoli, determinati in misura notevole dalla presenza di interessi consolidati, ma che trovano modo di operare con maggiore facilità e più elevata efficacia in un contesto del tipo descritto.

Tale auspicio non appare, purtroppo, suscettibile di sollecito accoglimento. Le attività in corso intorno ad un cosiddetto «Testo unico sulla tutela delle acque», che dovrebbe costituire lo strumento del recepimento delle direttive 91/271 (sul trattamento delle acque reflue in armonia con i parametri e i limiti di inquinamento fissati dalla Comunità Europea) e 91/606 (sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono infatti tali da non lasciare alcuna tranquillità in chi auspichi una maggiore chiarezza normativa.

Il provvedimento verrebbe ad essere emanato utilizzando la delega contenuta negli artt. 10 e 17 della legge 24 aprile 1998, n.128: la forte tentazione di sviscerarne il testo è fortunatamente ridotta dalle difficoltà esistenti nell'individuazione di quello da analizzare tra i non pochi testi circolanti, tra di loro non particolarmente coerenti.

Basterà qui richiamare l'attenzione sull'oggetto della legge di delegazione, che reca «Emanazione di Testi unici compilativi e norme di integrazione e modifica per il solo

coordinamento e riordino delle norme di tutela delle acque», e rispetto al quale sarà necessario verificare con estrema attenzione il rispetto dei limiti della delega stessa: appare infatti quanto meno discutibile che entro tali limiti siano da considerarsi ricompresi i contenuti di innovazione del regime tributario e tariffario che l'ordinamento detta e stabilisce per fini assolutamente diversi da quelli individuati nella legge di delegazione che si vorrebbe utilizzare come strumento di legittimazione dell'operazione.

Si sottolinea peraltro che lo schema di testo unico proposto dal Ministro dell'ambiente è stato oggetto di vivaci rilievi da parte di numerose altre pubbliche Amministrazioni, tra cui si segnalano per l'accuratezza degli approfondimenti giuridici, quelli del Ministero dell'industria e quelli del Ministero delle Finanze. Anche il Comitato ha ritenuto di dover formulare proprie osservazioni non soltanto di carattere giuridico formale, ma anche politico, sugli effetti distorcenti che lo schema stesso avrebbe, una volta approvato, nell'assetto dei servizi idrici in Italia, in quanto impedirebbe, o quanto meno ritarderebbe, il processo di riforma, basato in forza della legge n.36, sull'industrializzazione del settore.

PAGINA BIANCA

5. Lo stato dei servizi idrici.

5.1. Nel corso del corrente anno è stata portata a compimento l'indagine sullo stato dei servizi idrici in Italia, anche se non si sono potuti acquisire i dati relativi a tutti i Comuni, atteso che alcuni di questi, pur sollecitati direttamente dal Comitato, o attraverso le Prefetture, non hanno restituito le schede di rilevamento.

Ciononostante il quadro di conoscenze acquisite consente di svolgere alcune fondamentali considerazioni sull'evoluzione della situazione dei servizi idrici mettendo a confronto i dati nuovi con quelli emersi dall'indagine più capillare, eseguita dall'ISTAT nel 1987, i cui risultati sono stati pubblicati nel 1991.

Va precisato innanzitutto che le schede pervenute e validate sono 6726 relative a circa l'84% dei Comuni italiani e a 44.920.900 abitanti.

Il campione a disposizione è abbastanza ampio rispetto alla realtà amministrativa e demografica, per cui le conclusioni che si traggono possono considerarsi attendibili statisticamente, tenuto conto che anche l'indagine dell'ISTAT non riuscì all'epoca, nonostante l'assistenza fornita, a coinvolgere la totalità della popolazione, ma solo poco più di 50.000.000 di abitanti per gli ostacoli incontrati presso i Comuni.

I raffronti più significativi della situazione dei servizi idrici tra le due epoche (1987-1996) sono esposti di seguito:

a) consumi e dotazioni procapite.

In base all'indagine dell'ISTAT, la quantità di acqua erogata in Italia nel 1987 era di 5.796.665.000 metri cubi a fronte di un volume prodotto di 7.940.807.000 metri cubi.

In base all'indagine condotta dal Comitato l'acqua erogata nel 1996 relativa alla popolazione interessata di 44.920.900 abitanti è stata di 5.086.620.920 metri cubi, che rapportati alla popolazione totale presente censita di 57.300.787 (anno 1995), diventano 6.488.450.000 metri cubi.

Nel giro di circa 10 anni si è avuto un incremento di consumi del 12% che rappresenta un trend di crescita ragionevole, soprattutto in considerazione della forte carenza di acqua in molte Regioni meridionali e dei massicci finanziamenti statali disposti dalla L. 1.3.1986 n. 64.

La dotazione idrica per abitante e per giorno che nel 1987 era di 277 litri (213 l per uso domestico, 24 l per uso pubblico, 40 l per uso industriale) è passata a 310 litri.

Tale dotazione potrebbe ritenersi sufficiente, se fosse uniforme su tutto il territorio ma in realtà è fortemente squilibrata, come dimostra la tab. 1, che riporta la situazione per provincia (N.B.: si avverte che per comodità espositiva tutte le tabelle sono state poste alla fine del presente paragrafo).

b) Perdite

Su una popolazione servita di 16.990.639 abitanti residenti in comuni popolosi, che hanno fornito schede compilate in tutte le sezioni e con correttezza, si è potuto ricavare il valore delle perdite totali tra la rete di adduzione e di distribuzione del 30% contro una perdita rilevata nel censimento 1987 del 27%. Il dato determinato, anche se non può considerarsi espressivo delle gestioni esistenti, certamente assume valore indicativo dalla tendenza a trascurare le manutenzioni della rete acquedottistica, sulle quali, per altre vie, si è accertata una riduzione degli interventi di mantenimento in efficienza.

Infatti i massicci finanziamenti disposti dalla legge 1.3.1986 n.64 hanno riguardato solo ed esclusivamente opere di estendimento e potenziamento di acquedotti nelle Regioni dell'obiettivo 1, mentre in altre parti del Paese si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale degli investimenti sia di realizzazione che di manutenzione degli impianti idrici.

Tale constatazione deve costituire uno stimolo alle autorità di governo per accelerare l'attuazione della legge n. 36/94, di riforma del sistema di gestione dei servizi idrici, nei quali come si vedrà appresso, potranno riversarsi ingenti capitali privati.

c) Tariffazione

E' emerso che le tariffe medie dei servizi idrici in Italia sono di L.780/mc per la fornitura di acqua potabile, di L.114/mc per la gestione delle fognature e di L.343/mc per la depurazione.

Le tariffe risultano molto diversificate da Provincia a Provincia come dimostra la tab.2.

Si sono elaborate anche le tariffe per capoluoghi di Provincia che sono riportate nella tab.3.

d) Progettazioni

L'indagine ha posto in rilievo che esiste una mole considerevole di proposte di interventi nel settore idrico. Infatti nella scheda di rilevamento era richiesta l'indicazione della spesa occorrente per l'attuazione di programmi già definiti per gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione.

Ciò sta a dimostrare che i Comuni dispongono di molti progetti di opere idriche, che non si cantierizzano per mancanza di disponibilità finanziarie.

Trattandosi certamente delle opere più urgenti, queste, con l'attuazione della riforma, potrebbero entrare per prime nelle previsioni dei piani d'ambito e potrebbero presto essere realizzate, il che consentirebbe peraltro una valutazione complessiva da parte degli Ambiti nei singoli progetti già predisposti, sia sotto il profilo delle compatibilità, sia sotto quello dell'effettiva loro rilevanza strategica.

I programmi comunali sono così distinti:

a) acquedotti	L.	6.782.218.092.367
b) fognature	L.	5.326.797.506.048
c) depurazione	L.	2.659.391.279.450
TOTALE	L.	14.768.316.877.865

La ripartizione della spesa per Regioni è riportata nella tab.4.

5.2. Tariffe, investimenti e occupazione - I dati che - come si è visto - riguardano un campione fortemente significativo (oltre l'80% dei Comuni) si riferiscono al 1996 e rappresentano il valore dei ricavi ottenuti dalla gestione del ciclo idrico calcolati

come media ponderata delle diverse fasce tariffarie moltiplicata per i volumi fatturati per ciascuna fascia.

Dai dati emerge con chiarezza una fortissima variabilità dei valori della tariffa acquadottistica.

Si sono registrati valori che variano da meno di 250 lire al mc a valori superiori alle 2.000 lire.

La distribuzione di frequenza conferma questa grande varianza dei valori tariffari e rende immediatamente percepibile che la tariffa spesso non è rappresentativa dei costi reali di produzione del servizio.

Tale impressione è confermata dall'assoluta mancanza di correlazioni tra tariffa e popolazione servita e tra tariffa e volumi d'acqua erogata.

Non sono quindi elementi di economie di scala a giustificare questi diversi valori quanto piuttosto un diverso grado di copertura dei costi con la tariffa e, soprattutto, la pratica di non inserire nei costi tutte le voci.

Occorre considerare in proposito che, di fronte ad un pur considerevole numero di aziende speciali, municipalizzate e consortili, per le quali sono individuabili buoni livelli di servizio correlati a tariffe corrispondenti ai costi totali, esistono in gran numero le gestioni in economia per le quali spesso non sono contabilizzati i costi generali e non sono adeguatamente valutati gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

Più omogenei i dati relativi alle fognature e alla depurazione, tenuto conto che per questi servizi è ancora previsto un canone e non una tariffa.

In effetti l'art. 31, comma 28°, della legge 23.12.1998, n.448, ha ora definitivamente chiarito che si tratta di tariffa e non di canone.

Questi dati confermano peraltro che siamo lontani dall'affermazione del principio di copertura dei costi con le entrate tariffarie e soprattutto siamo in presenza di una valutazione del servizio idrico come servizio sociale da sussidiare con la fiscalità generale.

Queste tariffe testimoniano quanto grande sia la strada da compiere per introdurre elementi di razionalità e principi propri del mercato nel settore idrico.